



CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

REGOLAMENTO

TUTELA DECORO

E IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2007

Art. 1 Natura del Regolamento .

1.1 Il presente Regolamento è atto normativo le cui disposizioni, nell'obiettivo di pubblico interesse e di tutela dei valori architettonici e ambientali, regolano l'ordinato sviluppo edilizio e disciplinano l'utilizzo del suolo pubblico, sotto il profilo del decoro e dell'arredo.

Art. 2 Oggetto e finalità del Regolamento per l'Arredo e il Decoro e dell'ambiente urbano.

2.1 Il presente regolamento ha valore di disciplina, nell'ambito del territorio comunale, degli interventi di modificazione e trasformazione dell'ambiente urbano ed extraurbano, connessi con il decoro .

2.2 Esso definisce una serie di criteri e di norme per la realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio, targhe, vetrine e tende, ponendosi l'obiettivo di una più efficace regolamentazione sia delle modalità esecutive che delle qualità intrinseche di tali manufatti in rapporto all' esigenza di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città.

Art. 3 Linee generali.

3.1 L' insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Art.4 Obbligo di autorizzazione.

4.1 Il Comune agevola con procedure accelerate e semplificate, l'esecuzione dei lavori ed esercita, attraverso i competenti uffici comunali, il necessario controllo sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di qualità ambientale.

4.2 Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari o opere di arredo situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale..

Art. 5 Procedure.

5.1 Chiunque intenda installare i mezzi e gli elementi di arredo , di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla apposita modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art.6 Interventi attuati da soggetti privati .

6.1 Negli ambiti del territorio comunale espressamente individuati dal presente Regolamento, l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale, e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati, nonché le opere necessarie per l' installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 7 Interventi unitari.

7.1 E' consentita l'attuazione da parte di più soggetti privati di opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici, secondo un progetto unitario riferito a porzioni del territorio comunale. Il progetto dovrà riguardare un ambito omogeneo mediante una proposta da sottoporre alla approvazione dei competenti uffici Comunali costituente progetto unitario riferito a singole vie o piazze. La proposta dovrà contenere criteri di unitarietà per l'intero ambito interessato.

Art.8 Interventi della Pubblica Amministrazione.

8.1 Alla pubblica affissione, all'illuminazione, alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede l'Amministrazione Comunale, mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che dovranno comunque adottare criteri di unitarietà per l'intero insediamento storico.

Art.9 Disposizioni generali .

9.1 Il regolamento ha valore di disciplina per l'intero territorio comunale: costituisce disciplina speciale per il Centro Storico e altri nuclei abitati esterni al Centro Storico che rivestono particolare valore ambientale e architettonico, e normativa di riferimento per le porzioni del territorio cittadino costituenti edilizia recente, per le quali è consentita la realizzazione di interventi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme, con obbligo del rispetto dei principi di unitarietà e di qualità ambientale .

Art. 10 Requisiti di qualità ambientale.

10.1 Una continua e attenta manutenzione degli edifici, degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell'ambito del territorio comunale deve essere , per tutti gli operatori, pubblici e privati, una prassi costante e responsabile. La città richiede per la sua sopravvivenza e per il suo sviluppo la cura e la manutenzione : il degrado è l'immagine di disattenzione di una società verso il suo habitat.

10.2 I requisiti di qualità ambientale possono intendersi soddisfatti se si attuano le operazioni periodiche di regolare manutenzione sia sotto il profilo della qualità estetica, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'efficienza e del decoro. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o ad essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia assegnatario di beni ed immobili siti all'interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei predetti interessi (estetica, decoro, sicurezza, efficienza).

Art. 11 Riordino dell'arredo minore.

11.1 Ad integrazione delle norme del Regolamento edilizio Comunale, le presenti disposizioni sono finalizzate al riordino di tutti gli elementi tecnologici pubblici e privati costituenti l'arredo urbano minore collocati nelle facciate degli edifici del centro storico.

11.2 Nel caso di restauro complessivo di facciate è obbligatorio riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica, in modo da rendere

pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi. L'Amministrazione Comunale si impegna a stabilire con gli Uffici Tecnici degli enti erogatori dei servizi pubblici un riordino totale delle reti distributive, concordando metodi e tempi operativi.

11.3 È vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria e qualunque altro apparecchio tecnologico in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie.

Sia nell'edilizia tradizionale che in quella recente, non è consentita l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, o altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno trovare collocazione nei locali terreni o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati, ovvero nei sottotetti.

11.4 Le antenne e parabole televisive, in numero non superiore ad una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura. E' consigliabile, quando possibile, l'installazione sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. Possono essere ammesse collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi ribassati, nicchie o chiostrine,...) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura. Le parabole dovranno essere di colore tale da non arrecare contrasto con il colore delle coperture. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

Nel caso di manutenzione ordinaria /straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.

SEZIONE 1 : OGGETTISTICA FUNZIONALE

Art.12 Tipologie consentite.

12.1 L'oggettistica funzionale contempla i contenitori espositivi e informativi e i contenitori distributivi.

12.2 Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le plance o vetrinette mobili dei negozi. L'utilizzo degli stessi è consentito secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e vetrinette che risultano in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

12.3 L'Amministrazione, anche su proposta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionare raggruppate, in particolari luoghi del Centro Storico, da realizzare secondo le tipologie di cui al successivo articolo.

12.4 Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc. Per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, previa autorizzazione, e nell'ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata.

12.5 Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno, sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi.

Art.13 Bacheche informative.

13.1 L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali.

13.2 E' vietata di norma ogni altra forma di comunicazione mediante materiale grafico applicata su supporti fissi che risulti soggetta alla pubblica vista. E' vietata la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso.

13.3 Non sono soggette alle norme del presente Regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate dagli organi della Pubblica Amministrazione o comunque espressamente regolate da specifiche norme e disposizioni di legge.

ART. 14 Caratteristiche delle bacheche.

14.1 Le bacheche da installare dovranno corrispondere, fatti salvi ulteriori elementi di dettaglio, agli schemi grafici di seguito riportati, con dimensione massima di ml. 0.90 di larghezza e ml. 1.20 di altezza.

14.2 Le bacheche potranno essere applicate esclusivamente alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte ai commi successivi.

14.3 L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico.

ART. 15 Collocazione delle bacheche.

15.1 L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici di carattere monumentale tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004. Dovranno essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

15.2 La collocazione dovrà rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il perimetro delle bacheche risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e comunque:

- a) ad una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm. 40.
- c) ad una altezza da terra non inferiore a ml. 0.90 e non superiore a ml. 1.30.

15.3 La collocazione di bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze i cui paramenti murari, i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. Non può essere autorizzata la collocazione di bacheche se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro.

15.4 E' vietata l'apposizione di bacheche in corrispondenza degli spigoli dei fabbricati.

SEZIONE II : OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

Art. 16 Regole generali.

16.1 È definito arredo commerciale l'insieme degli elementi architettonici, pubblicitari ed espositivi dei negozi. L'arredo esterno comprende le vetrine, le bacheche, le vetrinette, le serrande, l'illuminazione, le insegne e le tende, ed è soggetto alle presenti norme ; l'arredo interno non è soggetto a norma specifica, fatto salvo il mantenimento di eventuali arredi storici da conservare.

16.2 Nell'ambito del territorio comunale la pubblica affissione e la pubblicità sono effettuate mediante il servizio predisposto all'Amministrazione Comunale negli spazi e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento o piano di settore.

16.3 Per tutte le categorie di oggettistica per la comunicazione pubblica e privata valgono le successive norme.

Nel caso di intervento complessivo di facciata il progetto deve contemplare in modo specifico il riordino di tutti gli elementi per la comunicazione. Nel caso di intervento parziale di facciata in cui si contempli la sola sistemazione degli elementi per la comunicazione, dovrà essere prioritariamente salvaguardata e resa fruibile la lettura delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio. L'autorizzazione è rilasciata purché qualsiasi struttura, in relazione al sito in cui viene collocata, abbia dimensioni e caratteristiche tali da non ostruire la visuale panoramica, elementi architettonici ed edifici d'interesse storico-artistico, o recare comunque pregiudizio alla sicurezza stradale.

16.4 Non sono soggette al presente Regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate per fini di pubblico interesse dagli organi della Pubblica Amministrazione, o comunque espressamente regolate da specifiche norme o disposizioni di legge statali e regionali.

16.5 E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati, ai sensi del Titolo I del D. Lgs. N. 42/2004. Il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro ed alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree, è condizionato all'acquisizione di preliminare nulla-Osta della competente Soprintendenza del Lazio.

16.6 Le leggi ed i regolamenti disciplinano il regime imposte, tributi o altri oneri cui sono sottoposte le attività sopra descritte.

Art. 17 Regole per il riordino.

17.1 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.

17.2 Complessivamente, nelle operazioni di riordino, gli elementi di comunicazione presenti in facciata dovranno soddisfare i requisiti di uniformità per unità edilizia o per ambito urbano, di qualità estetica, leggibilità, sicurezza.

17.3 Anche attraverso la formazione di Piani di Arredo Urbano, si dovrà tendere ad ottenere coerenza e integrazione fra l'oggettistica per la comunicazione e gli interventi in materia di pavimentazioni, rampe, sedute, ecc...

Art. 18 Regole generali per il posizionamento e il riordino dei segni cittadini.

18.1 Il "segno" deve evitare di occultare gli elementi artistici ed ambientali del luogo; i Piani dell'Arredo Urbano dovranno individuare quei luoghi atti ad ospitare totem, vetrinette, espositori, realizzati per contenere i segnali ed i simboli del linguaggio cittadino.

18.2 Per evitare l'addensarsi confuso e la sovrapposizione di segnali, simboli, indicazioni, pubblicità, sono stati fissati criteri di gerarchizzazione degli spazi in base ai quali distribuire i segni cittadini, segnaletica stradale, indicazioni di orientamento, informazioni, pubblicità a più livelli, insegne negozi.

□ Segnaletica stradale

Il riordino della segnaletica stradale sarà perseguito attraverso la redazione di un apposito Piano che dovrà tendere ad una riduzione dei cartelli e dei segnali attualmente posti a ridosso delle architetture e ad un riordino di quelli collocati in modo casuale lungo i percorsi cittadini.

Nelle zone pedonali dovrà essere prevista una segnaletica speciale concepita per il pedone: rispettosa delle norme internazionali, di misura ridotta, collocata ad altezza d'uomo, raccolta per gruppi di informazione.

La segnaletica stradale può essere collocata anche in strutture che prevedono altri gruppi di segni urbani purché nella distribuzione siano rispettate le priorità indicate nel presente articolo. E' vietato collocare cartelli e segnali in appoggio o a ridosso di edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. N. 42/2004.

□ Informazioni e orientamento.

Per segnali di informazione e orientamento si intendono quei messaggi che facilitano l'uso dei servizi presenti in città: mappe della città, del centro storico, dei parchi, rete dei servizi pubblici, indicazioni di luoghi, strade, monumenti, eventi. il riordino della segnaletica di informazione e di orientamento sarà perseguito attraverso la redazione di un apposito Piano sulla base dei seguenti indirizzi:

- Dovrà essere perseguito il necessario coordinamento con la segnaletica di informazione e orientamento esterna al centro storico.
- Si dovrà evitare una eccessiva astrazione e sovrapposizione di simboli e linguaggi.
- Si dovrà porre particolare attenzione alla leggibilità dei messaggi.
- I segnali di informazione e di orientamento potranno essere collocati anche in strutture che prevedono altri gruppi di segni urbani, purché nella distribuzione siano rispettate le priorità indicate dalle regole generali del presente articolo.
- La struttura di supporto, il formato ed il colore dei segnali di informazione e di orientamento dovranno essere uniformi, al fine di ottenere una immediata lettura dei segnali della città.
- Dovranno essere definiti i supporti e la localizzazione per le informazioni pubbliche a carattere provvisorio (bandi, concorsi, manifestazioni ecc).

E' vietato collocare cartelli e segnali in appoggio o a ridosso di edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. N. 42/2004.

□ Pubblicità a più livelli.

Per la pubblicità a più livelli si possono individuare le seguenti sottocategorie:

- Affissioni, Insegne, Targhe, Vetrine, Tende, Striscioni.

Si prevede l'organizzazione della pubblicità realizzata attraverso apposite forme di supporto riconoscibili alla percezione degli abitanti. Sono ammesse soluzioni che prevedono i segnali pubblicitari collocati tra altri segni cittadini, purché siano rispettate le regole generali indicate dal presente capitolo.

ART. 19 Affissioni.

19.1 Si dovrà privilegiare il contenimento degli spazi per affissione ed il rispetto dei partiti architettonici dei fronti degli edifici.

- Si dovrà privilegiare l' utilizzo di pannelli "auto-portanti ", evitando il più possibile l'applicazione di pannelli a muro, nella finalità di tutela della estetica e di salvaguardia degli edifici e pertinenze storiche.

ART. 20 Striscioni.

20.1 Poiché normalmente gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana, dovranno essere perseguite soluzioni che ne prevedano la eliminazione e la sostituzione con altre forme di segnale.

ART. 21 Insegne.

21.1 In corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime. In nessun caso le insegne potranno interferire sovrapporsi o aggiungersi ad altri segni urbani, a meno che non venga proposto ed approvato uno studio di riordino.

21.2 Si dovrà perseguire l' obiettivo di uniformare materiali e tipologie per le insegne poste sul fronte dello stesso edificio.

Le insegne dovranno essere collocate entro la luce netta delle vetrine o degli ingressi rispettando le seguenti indicazioni:

- E' vietata la collocazione di insegne nelle bucatore di finestre poste al piano terreno, o ai piani superiori, e nei sopraluce dei portoni.

- E' vietato collocare insegne o altre forme pubblicitarie poste su elementi architettonici degli edifici, siano essi interni o esterni rispetto la pubblica via.

- Solo in casi eccezionali, è consentita, in relazione alla conformazione e alle dimensioni ridotte del vano delle aperture, la collocazione di insegne immediatamente al di sopra dell' architrave; queste non potranno debordare oltre la larghezza della apertura e di eventuali cornici; l' altezza non dovrà superare cm. 40.

21.3 Laddove i locali destinati alle attività siano ubicati ai piani superiori, le insegne potranno essere installate, e solo sotto forma di targa, sul portone d'ingresso o a fianco ad esso.

ART. 22 Tipologie di insegne ammesse per il centro storico.

22.1 Sono ammesse, previa valutazione da parte degli uffici competenti della congruità degli interventi con i caratteri ambientali del centro storico e con le caratteristiche architettoniche del fronte, le seguenti tipologie:

- insegna formata da simboli e/o caratteri assoluti privi di supporto o montati su supporto autoportante entro la luce netta delle vetrine.

-insegna a pannello, con tipologia a muro, sulla quale siano ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc. entro la luce netta delle vetrine.

22.2 Nelle aperture dei locali che prospettano sulla via, è consentita l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale di cui al precedente comma, purché completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.

22.3 Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli ciechi o trasparenti, comunque non luminosi, inseriti tra l'intradosso dell'architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20.

22.4 Nel caso di vani con architrave ad arco, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l'intradosso dell'arco e la linea di imposta dell'arco medesimo.

In ogni caso i pannelli dovranno essere estesi a tutto il contorno superiore del vano.

Dovranno essere salvaguardate inferriate ed elementi di facciata di pregio storico.

22.5 E' vietata la collocazione di insegne a bandiera; sono fatte salve le tipologie previste ai successivi articoli, a condizione che l'installazione delle stesse sia parte di un progetto unitario riferito a singole vie o piazze, defilate rispetto agli assi principali di transito.

E' consentito il mantenimento delle sole insegne a bandiera di carattere storico. Sono vietate le insegne adesive sugli infissi di facciata.

22.6 L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita.

ART. 23 Materiali e colori.

23.1 Le insegne e le scritte potranno essere così realizzate:

- a) segni e caratteri non luminosi, di qualsivoglia stile e formato, dipinti o applicati su pannelli opachi o trasparenti, anch'essi comunque non luminosi.
- b) segni e caratteri luminosi, applicati o ritagliati su pannelli opachi.

23.2 Nel caso di vani con architrave ad arco, l'eventuale pannello trasparente dovrà essere accompagnato dal mantenimento o dal ripristino della grata del vano sopraluce originaria.

23.3 Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante uno o due faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave, sporgenti non più di 30 cm. dalla parete e orientati verso la stessa, ovvero mediante una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri.

ART. 24 Contenuto delle insegne.

24.1 Le insegne e le scritte pubblicitarie potranno contenere unicamente la denominazione o la ragione sociale della Ditta e la qualità dell'esercizio, nonché un contrassegno o emblema stilizzato, ovvero simboli riferiti all'artigianato locale.

ART. 25 Altre attrezzature consentite.

25.1 Sulle pareti a fianco di ciascuno degli stipiti delle aperture di cui al precedente articolo e ad una distanza comunque non inferiore a cm.15 dallo spigolo interno dei medesimi o da quello esterno di eventuali mostre, è inoltre consentita l'applicazione di una delle seguenti attrezzature:

- a) una targa rettangolare, di dimensioni non superiori a cm. 40 di larghezza e cm. 30 di altezza, corrispondente per materiali e colori.
- b) un drappo o stendardo di stoffa colorata, con i lembi orizzontali spiegati

tra due barre in legno o ferro lavorato di dimensioni non superiori in altezza a cm. 50-70.

25.2 Le targhe e gli standardi dovranno essere collocati senza sporgere per più di cm. 15 dalla muratura, né sovrapporsi a zoccoli, cornici, stipiti, o altri elementi decorativi.

ART. 26 Insegne a bandiera .

26.1 Per gli esercizi situati in strade secondarie e in posizione defilata dalle principali vie di transito individuate è consentito installare piccole insegne a bandiera in corrispondenza della sede dei locali.

Tali insegne dovranno essere del tipo descritto nella successiva rappresentazione grafica e potranno essere infisse alla muratura in prossimità degli ingressi agli esercizi, ad un'altezza non inferiore a ml. 2.50 nelle strade munite di marciapiede o chiuse al traffico veicolare, e a ml. 4.50 nelle altre strade.

26.2 Non è ammesso installare comunque, per la stessa categoria commerciale, più di una insegna .

ART. 27 Targhe per uffici e sedi sociali.

27.1 Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, può essere collocata lungo le facciate degli edifici una targa per ogni specifico soggetto, in corrispondenza del vano d'accesso alle rispettive sedi.

Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, allineate in successione verticale, a non meno di 15 cm. dallo spigolo interno del vano, o da quello esterno di eventuali aperture incorniciate

27.2 Le targhe dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 40 di larghezza per cm. 30 di altezza, ed essere comunque uniformi tra loro, in corrispondenza di ciascun vano, per dimensioni, materiali e colori. E' consentito l'impiego di caratteri incisi o applicati in rilievo su lastre di pietra, rame, ottone, nonché lastre di lamiera verniciata a fuoco o metacrilato di colore congruente con le finiture esterne dell'edificio.

27.3 Le targhe che indicano le attività svolte ai piani superiori di un edificio possono essere collocate come segue: sul portone di ingresso, qualora lo stesso non rivesta interesse storico - artistico, o accanto ad esso, raggruppando e riorganizzando le singole targhe.

27.4 Complessivamente, anche nelle operazione di raggruppamento e riorganizzazione, accanto ad ogni portone di ingresso la superficie occupata da targhe pubblicitarie non può essere superiore a quella di quattro targhe delle dimensioni sopra descritte. Se le targhe raggruppate interessano superfici superiori occorre prevedere la collocazione delle stesse nell' atrio di ingresso dell'edificio.

ART. 28 Attrezzature e materiali non consentiti.

28.1 Non è consentita l'installazione di strutture diverse da quelle sopra descritte, ed in particolare non è ammessa:

- l'istallazione di pannelli e cassonetti interamente luminosi o di caratteri luminosi scatolati, siano essi a bandiera che di tipo frontale;
- l'impiego di legname d'abete o altre essenze resinose verniciate al naturale, e di legni in genere a vista mordenzati con tinte gialle o giallo rossastre.
- l'impiego di metalli zincati o anodizzati, o comunque non colorati a smalto, ad eccezione del rame, dell'ottone e del ferro naturale.
- l'istallazione di insegne, targhe e simili, effettuate in modo da nascondere

anche parzialmente eventuali cornici, stipiti, zoccolature, ed altri elementi architettonici e decorativi.

ART. 29 Paramenti murari.

29.1 Eventuali fori nelle murature per l'installazione delle attrezzature indicate ai precedenti articoli dovranno essere praticati con apparecchi a rotazione, nella misura strettamente necessaria, e comunque in modo da non creare danni ai paramenti murari di prospetto.

La chiusura delle eventuali tracce dovrà essere completata con la ripresa dell'intonaco e della colorazione in perfetta analogia a quella esistente. Non potranno essere realizzate tracce nei paramenti a faccia vista.

SEZIONE III : STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE

ART. 30 Interventi consentiti.

30.1 Nei locali posti al Piano Terra è consentita la installazione di vetrine e attrezzature interne ai vani per l'esposizione, la vendita e il consumo dei prodotti trattati, nonché per la chiusura e la protezione dei locali stessi, secondo le norme indicate nei successivi articoli.

ART. 31 Materiali delle vetrine .

31.1 Il disegno dei nuovi serramenti dovrà essere di preferenza semplice e lineare, garantendo una buona visibilità della vetrina e del vano commerciale al suo interno.

31.2 I materiali di norma ammessi sono :

- il legno : verniciato, laccato e di preferenza a vista.
- i metalli: acciaio inox, acciaio sciolato, smaltato o verniciato. Sono comunque esclusi :
- l'alluminio anodizzato e/o satinato di colore oro e bronzo.

ART. 32 Vetrine di pregio.

32.1 Degli allestimenti espositivi realizzati in legno pregiato tagliato, intarsiato, altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato artigianalmente, aventi come tali caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse artistico e documentario, non è consentita la rimozione o la modifica sostanziale ma solo la manutenzione e il restauro adottando tecniche idonee alla conservazione.

ART. 33 Serramenti.

33.1 E' vietato l'uso di cancelli, serrande ed elementi di chiusura in ferro a meno che non ne sia esplicitamente riconosciuta la qualità formale e la coerenza con i caratteri ambientali del centro storico. Possono derogare da tale norma gli esercizi destinati alla trattazione di valori e oggetti preziosi.

Cancelli, serrande ed elementi di chiusura esterni, laddove consentiti, dovranno essere verniciati in colore grigio opaco, ferro micaceo, nero opaco.

33.2 Laddove consentito, nel caso di adozione di serrande avvolgibili, esse saranno a maglia aperta o microforate con scorrimento verticale. È tassativamente escluso l'uso di serrande avvolgibili a superficie continua. In nessun caso il cassonetto dell'avvolgibile dovrà essere visibile dall'esterno o essere in aggetto rispetto al prospetto. È altresì escluso l'uso di cancelli

esterni scorrevoli o ripiegati sulle parti murarie fiancheggianti l'apertura.

33.2 I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all'interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, archi travi e cornici. La posizione della serranda avvolgibile, indipendentemente dalla posizione dell'infisso, sarà sempre sul filo interno della mazzetta della muratura.

ART. 34 Serramenti di tipo tradizionale sottoposti a restauro conservativo.

34.1 Qualora siano tuttora presenti in opera serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile e ad ante specchiate, non è consentita la loro sostituzione, ma unicamente il restauro conservativo. E' altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali inferriate di tipo tradizionale.

34.2 Tutti i serramenti, coevi con il disegno originario dell'edificio (o comunque di disegno apprezzabile) saranno sottoposti a restauro conservativo.

ART. 35 Attrezzature espositive sussidiarie in oggetto sullo spazio pubblico.

35.1 Per quei locali che non dispongono di vani aperti direttamente sulla pubblica via, o per gli esercizi destinati al commercio di prodotti tipici e artigianali che comunque abbiano una superficie espositiva potenziale, delimitata dai vani prospettanti complessivamente sulla pubblica via, non superiore a mq. 5.00, è consentita l'apposizione di piccole vetrine sussidiarie, plance, o altre attrezzature mobili da applicare alle pareti di prospetto, ovvero di piccoli scaffali o banchetti da posare sul suolo pubblico, in corrispondenza dell'orario

di apertura dell'esercizio. Il numero consentito è di una struttura a terra o in alternativa a parete, per ogni esercizio commerciale. Non può essere autorizzata la collocazione di attrezzature espositive sussidiarie se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro.

35.2 Le strutture appese dovranno essere ancorate esclusivamente mediante ganci infissi nella muratura e collocate in modo da non ricoprire cornici, stipiti, bugnati, zoccolature, o altri elementi architettonici e decorativi della facciata e con il bordo inferiore ad una quota maggiore di ml. 1.20.

Le strutture sussidiarie non potranno comunque avere dimensioni superiori a cm.90 x 130 di altezza, né aggettare sul suolo pubblico rispettivamente per più di cm.15 e cm.25; dovrà essere garantita una costante manutenzione. La mancata manutenzione può comportare la revoca della autorizzazione. Tutte le strutture sussidiarie concesse dovranno essere rimosse quotidianamente nell'orario di chiusura previsto per i negozi o pubblici esercizi.

ART. 36 Tipologie e materiali delle strutture sussidiarie.

36.1 Per le attrezzature di cui al precedente articolo, è ulteriormente precisato che:

- a) le plance portaoggetti da appendere alla muratura possono essere realizzate in profilati di ferro, barre o piatti a disegno semplice, con colorazione ferromicacea o in legno scurito al mordente;
- b) i banchetti, appoggiati su suolo pubblico, potranno essere formati da ripiani orizzontali o inclinati, sostenuti da montanti realizzati in profilati di ferro, barre o piatti a disegno semplice, con colorazione ferromicacea, o in legno scurito al mordente.

ART. 37 Tende aggettanti sullo spazio pubblico.

37.1 Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata.

37.2 Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, dovranno essere di tipo retrattile, a falda inclinata, e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio.

Nei vani ad arco, l'asta di avvolgimento non potrà essere situata al di sopra della quota d'imposta.

37.3 Il posizionamento dovrà garantire un'altezza minima da terra di mt. 2.20, misurata comprese le eventuali appendici verticali, e l'aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, la larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale. Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro ml. 1.20.

In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende, laddove non possa essere garantita una larghezza minima di carreggiata pari a ml. 3.50, e solo per le zone ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali.

37.4 La posizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi della facciata.

ART. 38 Forme non ammesse e deroghe.

38.1 Il posizionamento delle tende non deve occultare i segni primari della vita cittadina: segnaletica stradale, informazioni e indicazioni di orientamento. La collocazione delle tende è ammessa se non provoca interferenza con gli elementi di carattere artistico e decorativo che connotano la facciata dell'edificio. Onde evitare l'affollarsi di elementi non indispensabili sulla scena urbana, la collocazione della tenda è ammessa solamente per i casi di effettiva necessità (orientamento, deterioramento prodotti, ...) escludendo l'uso della tenda come elemento "decorativo" del negozio.

38.2 Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra ed a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

38.3 Nel centro storico ed in zone a tutela ambientale l'unica tipologia ammessa è la tenda a braccio, ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali. E' vietato il posizionamento delle tende con tipologia a cappottina o a bauletto. Sono altresì vietate le pensiline fisse.

Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina.

38.4 Per i vani ad arco, in deroga alle norme di cui al precedente comma, nei casi di effettiva necessità e previa valutazione della congruità con gli elementi di carattere artistico e decorativo che connotano la facciata dell'edificio, è consentita l'installazione di tende con tipologia a cappottina, ferme e invariate tutte le altre prescrizioni.

ART. 39 Materiali e colori delle tende.

39.1 Per il posizionamento e dimensionamento delle tende valgono le seguenti prescrizioni:

- La larghezza dovrà essere proporzionata a quella della vetrina interessata.
- Lo sbraccio della tenda non potrà in nessun caso sporgere dal filo del fabbricato oltre ml. 1.20; la tenda dovrà presentare il suo punto inferiore ad una altezza minima da terra di mt. 2.20.

39.2 Sono vietati i teli in materiale plastico.

Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, con colorazione in tinta unita che si armonizzino con il fronte dell'edificio. Per ogni prospetto avente carattere di unitarietà, la tipologia, il materiale e il colore delle tende deve essere uniforme.

39.3 Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono sconsigliate e, laddove necessarie e valutate congruenti, sono consentite solo sulla fascia di finitura inferiore posta sul fronte tenda, con caratteri aventi altezza max. di 15 cm. E' consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio, titolare della licenza di commercio. E' esclusa la pubblicità dei prodotti venduti. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se, in sede di approvazione, si terrà conto della reciproca compatibilità. E' vietata l'apposizione di simboli od elementi figurativi.

39.4 Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione.

ART. 40 Attrezzature e materiali non ammessi.

40.1 In generale vale per le tende quanto espresso per le insegne: non dovranno arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione. Non possono essere collocate tende nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

40.2 Non sono consentite soluzioni in contrasto con le norme precedenti.

ART. 41 Interventi unitari.

41.1 Nelle piazze, ove lo spazio lo consenta, e su proposta anche di più esercenti di servizi pubblici, quali ristoranti, pizzerie, tavole calde e similari, bar gelaterie e similari, l'Amministrazione potrà concedere, previa presentazione di un progetto unitario da parte degli interessati e compatibilmente con le esigenze di viabilità, l'installazione di tende o ombrelloni, limitatamente ai soli periodi estivi, che implicino temporaneo appoggio a terra.

SEZIONE IV : OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ELEMENTI DI ARREDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RISTORO .

ART. 42 Interventi consentiti.

42.1 Attraverso il presente Regolamento si intende rimettere in valore le valenze architettoniche del centro storico adottando nuovi criteri di intervento per l'arredo commerciale nella finalità di un miglioramento della qualità formale

e del decoro.

42.2 Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti, ed esercizi di ristoro in genere, l'occupazione parziale di vie, piazze e altre parti del suolo pubblico comunale nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini e l'eventuale delimitazione delle aree stesse con vasi da fiori e schermature, ombrelloni e pedane nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli e degli altri obblighi di legge.

42.3 Per una più specifica definizione degli elementi di arredo, gli operatori in forma associata possono promuovere proposte unitarie di integrazione e di dettaglio, finalizzate al miglioramento della qualità formale e del decoro degli arredi stessi.

42.4 L'occupazione di suolo pubblico è concedibile, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità o barriera architettonica per quella pedonale. Le occupazioni con arredi da parte dei pubblici esercizi dovranno essere omogenee per caratterizzazione degli spazi e qualità dei materiali. I requisiti di qualità ambientale e di decoro stabiliti dal presente regolamento prevalgono su eventuali disposizioni non conformi stabilite da altri strumenti di governo della mobilità.

42.5 Il posizionamento delle attrezzature esterne e loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

42.6 Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.

Art.43 Regole per il riordino.

43.1 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'arredo su suolo pubblico e privato legato a funzioni di tipo ricettivo (bar, ristoranti, pizzerie etc.). Per una più specifica definizione degli elementi di arredo, gli operatori in forma associata possono promuovere proposte unitarie di integrazione e di dettaglio, finalizzate al miglioramento della qualità formale e del decoro degli arredi stessi.

43.2 Complessivamente, nelle operazioni di riordino, degli elementi di arredo si dovranno soddisfare i requisiti di uniformità per ambito urbano, di qualità estetica, sicurezza stradale e sanitaria.

43.3 Anche attraverso la formazione di Piani di Arredo Urbano, si dovrà tendere ad ottenere coerenza e integrazione fra gli elementi sopra citati e gli interventi in materia di pavimentazioni, rampe, sedute, ecc. ed integrazione e coerenza con il Piano Urbano del Traffico, e, con gli altri strumenti di governo della mobilità, privilegiando la concessione di suolo pubblico su aree pedonali o a traffico limitato.

ART. 44 Tipologia degli elementi di arredo.

44.1 SEDIE E TAVOLI

Le sedie e i tavolini per attività di ristorazione all'esterno degli esercizi potranno essere, per quanto riguarda la struttura, in legno, metallo o altri

materiali verniciati, purché tutti del medesimo stile e colore. Dovrà privilegiarsi l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, e con gli ulteriori elementi (vetrina, insegna, arredo interno ...) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie, per la scelta delle quali si dovrà attenersi a colorazioni sobrie, di norma a tinta unita chiara, in coerenza con tutti gli altri elementi di arredo che concorrono a definire l'immagine della città.

44.2 VASI E FIORIERE.

I vasi da fiori a definizione delle aree occupate devono essere collocati in appositi contenitori e dotati di piante in fiore o sempreverdi, con esclusione delle piante rampicanti. I contenitori possono essere realizzati con gli stessi materiali elencati al comma precedente, a pianta quadrata o rettangolare, di altezza non superiore a cm. 50 - 60.

Quale sia il materiale, i contenitori dovranno avere una colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con eventuali pedane.

44.3 PEDANE.

Le pedane, laddove consentite, dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni; il piano di calpestio potrà essere rivestito di tessuto o laminato dello stesso colore.

Se accostate ai muri degli edifici, le pedane e le altre attrezzature non dovranno coprire vani di porte o di finestre, o impedirne la luce e l'apertura, né addossarsi ad elementi architettonici o decorativi; in ogni caso la loro estensione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo, senza arrivare a dislivelli superiori a cm. 30. Dovrà essere comunque garantita l'accessibilità a portatori di handicap.

44.4 ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE.

L'illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con lampade portate da paralumi da tavolo, candelabri o candele.

44.5 TENDE ED OMBRELLONI.

Le tende e gli ombrelloni dovranno essere esclusivamente di tela, con colorazione in tinta unita che si armonizzi con il fronte dell'edificio, e montati su una propria ossatura di sostegno in legno o metallo. Le tende, per l'intera area occupata, dovranno avere un'unica forma unitaria. Gli ombrelloni dovranno essere del tipo a perimetro quadrato o rettangolare. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tenda parasole.

Qualora l'area da occupare sia direttamente prospiciente ai vani in cui ha sede l'esercizio, previa valutazione della compatibilità dell'intervento da parte del competente settore tecnico comunale, potranno essere impiegate tende a falda inclinata del tipo retrattile, installate nella muratura di prospetto dell'edificio lungo una linea orizzontale immediatamente al di sopra dei vani di accesso.

44.6 ALTRE STRUTTURE CONSENTITE.

E' consentito, previa valutazione della compatibilità dell'intervento da parte del competente settore tecnico comunale, l'utilizzo di schermature poste in successione delle fioriere, del medesimo stile e colore, a condizione che le stesse siano realizzate in profilati di ferro, barre o piatti a disegno semplice, con colorazione ferromicacea.

44.7 OBBLIGHI.

Tutte le strutture sopra descritte dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione e pulizia delle aree occupate è motivo di revoca della autorizzazione.

ART. 45 Forme e strutture non consentite.

45.1 Non è consentita l'esposizione di oggetti o l'installazione di strutture con caratteristiche diverse da quelle sopra descritte.

Come le pedane, così le tende e le altre eventuali attrezzature non potranno essere accostate alle pareti degli edifici in modo da attraversare o nascondere vani di porte e finestre, né elementi architettonici e decorativi delle facciate.

ART. 46 Concessione di suolo pubblico.

46.1 L'occupazione di suolo pubblico, per gli scopi di cui ai precedenti articoli, è comunque limitata esclusivamente al periodo di tempo compreso fra la data in cui ricorre la domenica delle Palme e quella del 4 novembre di ogni anno; tutti gli oggetti e le attrezzature installate in detto periodo dovranno essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia e di decoro da parte dei gestori e dovranno essere completamente rimosse alla scadenza del periodo consentito.

ART. 47 Attrezzature ed arredi su suolo privato.

47.1 Al fine di garantire l'estetica e il decoro dell'ambiente urbano, alle stesse norme di cui ai precedenti articoli sono soggetti anche gli elementi d'arredo e le attrezzature da collocare per attività di ristoro su aree di proprietà privata che siano visibili dalla pubblica via, sempre che sia verificata la compatibilità tra l'uso richiesto e quello previsto dalle norme degli strumenti urbanistici.

ART. 48 Chioschi e strutture affini.

48.1 L'eventuale installazione di chioschi, o vani comunque interamente circoscritti da coperture e pareti perimetrali, pur se formati da strutture precarie, potrà essere consentita esclusivamente secondo quanto dettato dal Regolamento del Piano di Chioschi nelle aree ad essi destinate, con le stesse modalità previste per gli interventi di nuova costruzione, e fatta salva comunque la preventiva concessione del suolo pubblico, deliberata dalla Giunta Comunale.

48.2 La realizzazione delle strutture di cui al presente articolo è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire per interventi di nuova costruzione.

ART. 49 Criteri di intervento.

49.1 Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana promosso dall'Amministrazione Comunale, è stata individuata una metodologia che contempla la predisposizione di puntuali e specifici progetti per i luoghi più significativi della città e la regolamentazione dei manufatti e degli arredi urbani.

ART. 50 Manutenzione delle facciate.

50.1 Per la salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione ed hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

50.2 Qualora il proprietario di un edificio non faccia eseguire le opere di manutenzione ovvero il rifacimento, e comunque nel caso in cui ciò si renda necessario a causa del grave stato di abbandono o di degrado delle facciate,

il Dirigente, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ne ordina il ripristino, stabilendo i criteri di esecuzione in conformità alle indicazioni degli uffici e assegnando un termine non inferiore a 90 giorni per l'inizio dei lavori, con l'avvertimento che, in difetto, il Comune provvederà con rivalsa delle spese all'esecuzione delle opere occorrenti.

Art.51 Strutture informative ed espositive consentite.

51.1 Per gli ambiti storico-monumentali individuati sono consentiti elementi di arredo, connessi all'oggettistica funzionale e informativa, con le seguenti limitazioni.

Art.52 Bacheche informative.

52.1 Non è consentita l'installazione di bacheche sui fronti degli edifici; è vietata ogni ulteriore forma di comunicazione mediante materiale grafico applicata su supporti fissi o mobili che risulti soggetta alla pubblica vista.

Art.53 Insegne.

53.1 In corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime.

Art.54 Targhe.

54.1 E' consentito l'utilizzo di targhe, con le caratteristiche dimensionali e modalità tecniche stabilite dai precedenti articoli, privilegiando l'utilizzo di materiali di pregio, pietra, rame, ottone, con esclusione dei materiali plastici e sintetici.

ART. 55 Tende sulle facciate degli edifici .

55.1 Non è consentito l'uso di tende sulle facciate degli edifici.

ART. 56 Vetrine.

56.1 Le vetrine corrispondenti ad impianti storici di facciata dovranno essere mantenute e restaurate. Il collocamento di telai e strutture di vetrine non deve in alcun modo impedire la lettura della composizione architettonica della facciata interessata. Si applicano le modalità tecniche stabilite dai precedenti articoli.

ART. 57 Attrezzature espositive consentite.

57.1 Per quei locali che non dispongono di vani aperti direttamente sulla pubblica via, o per gli esercizi destinati al commercio di prodotti tipici e artigianali che comunque abbiano una superficie espositiva potenziale, delimitata dai vani prospettanti complessivamente sulla pubblica via, non superiore a mq. 5.00, è consentita l'apposizione di piccole plance mobili da applicare alle pareti di prospetto, in corrispondenza dell'orario di apertura dell'esercizio. Valgono le modalità tecniche stabilite dai precedenti articoli, con i successivi limiti. Le dimensioni massime sono di ml. 0.70 x ml. 1.10. Non può essere autorizzata la collocazione di attrezzature espositive sussidiarie se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici siano

carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro.

ART. 58 Elementi di arredo commerciale consentiti.

58.1 Per gli ambiti storico-monumentali individuati sono applicabili le norme di cui ai precedenti articoli. Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti, ed esercizi di ristoro in genere, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini e l'eventuale delimitazione delle aree stesse con vasi da fiori e schermature, e ombrelloni nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli e negli altri obblighi di legge. Si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo sulla piazza, nella finalità di miglioramento della qualità formale e del decoro dell'ambiente tutelato.

Ogni proposta o intervento dovrà essere concordata ed approvata dal competente settore tecnico comunale, previo parere della competente Soprintendenza del Lazio.

ART. 59 Deroghe per manifestazioni temporanee.

59.1 Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane e strutture in genere che risultino necessarie per lo svolgimento di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro cui sono inserite.

59.2 La deroga è concessa dalla Giunta Municipale, previo parere favorevole espresso sulla domanda, corredata di idonea documentazione, dei competenti uffici comunali, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e ripristino dei luoghi.

ART. 60 Imposte e tributi.

60.1 Resta ferma la disciplina vigente relativamente agli oneri per l'eventuale occupazione del suolo pubblico, o ad altre imposte e tributi cui siano soggette le strutture medesime.

ART. 61 Norme transitorie.

61.1 Tutte le attrezzature esistenti che non corrispondono a quanto previsto dalle norme di cui alla presente disciplina, dovranno essere adeguate o rimosse entro un anno dalla entrata in vigore delle norme medesime.

61.2 Le vetrine, i serramenti ed ogni altra attrezzature inserita stabilmente nell'ambito dei vani commerciali, dovranno essere adeguati in caso di rinnovo o sostituzione, o sostituiti in occasione delle prime opere di manutenzione che saranno realizzate sul prospetto dell'edificio di cui fa parte.

61.3 Sono fatte salve le attrezzature di cui ai precedenti articoli, ed ogni altro allestimento o struttura giudicata di particolare qualità e pregevole fattura, avente valore storico-documentale.

61.4 Gli esercizi commerciali esistenti dotati di attrezzature ed elementi di arredo su suolo pubblico dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento entro un anno dalla sua approvazione.

qualora il proprietario non ottemperi, il Dirigente, su proposta motivata

dei competenti uffici tecnici comunali, ne ordina l'adeguamento stabilendo i criteri di esecuzione e assegnando un termine non inferiore a 120 giorni per l'inizio dei lavori, con l'avvertimento che, in difetto, il Comune provvederà con rivalsa delle spese all'esecuzione delle opere occorrenti.

ART. 62 Controlli.

62.1 Per tutte le strutture sottoposte alle presenti disposizioni, i competenti uffici comunali provvederanno alla adozione di tutti i provvedimenti e misure atti alla concreta applicazione dei criteri stabiliti di qualità ambientale, estetica e decoro.

I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica effettueranno costantemente i servizi di accertamento e di prevenzione per la tutela dei beni ambientali e dell'estetica cittadina, garantendo ai competenti uffici tecnici comunali la dovuta assistenza nella fase della esecuzione.

ART. 63 Strutture non provviste di autorizzazione.

63.1 Per le strutture e gli oggetti installati o esposti senza la preventiva autorizzazione, si applicano le sanzioni previste in materia dalla vigente legislazione edilizia, e le eventuali ulteriori sanzioni cui siano soggette le strutture medesime in base a norme specifiche. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla rimozione d'Ufficio, a spese del contravventore.

ART. 64 Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

64.1 Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende e insegne in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

64.2 Sarà altresì sanzionabile in misura ridotta la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

64.3 La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario o di altra struttura in luogo di propria pertinenza.

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

ART. 65 Interventi di riordino : incentivazioni.

65.1 Per la successiva attuazione delle regole di riordino di cui al presente Regolamento sono previste idonee forme di concertazione fra Amministrazione Comunale ed Associazioni di Categoria per cercare di pervenire a scelte condivise tra gli operatori, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione stessa. Al fine di agevolare ed incentivare l'iniziativa spontanea degli operatori alla condivisione delle finalità della Amministrazione comunale enunciate nel presente Regolamento (eliminazione del degrado, recupero della immagine della città e soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale) potranno essere applicate agevolazioni, con abbattimento in percentuale della tassa di occupazione di

suolo pubblico. L'eventuale applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e la relativa determinazione della entità delle stesse, riferita alle diverse fattispecie di intervento di riordino, ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art.	Oggetto	Sanzione minima	Sanzione massima
Art.1	Violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione di norme regolamentari	€ 206,58	€ 619,75
Art.2	1)Obbligo per i produttori di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore; 2)Obbligo di conferire nei sacchi a perdere o cassonetti; 3) Divieto di conferire nei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati rifiuti diversi; 4) Obbligo di conferire i rifiuti a piano strada.	€ 51,65	€ 154,90
Art.3	Divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare cestini portarifiuti ,eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura.	€413,16 (€ 206,58+ 206,58 art.6)	€ 1329,50
Art.4	Divieto di sporcare il suolo pubblico Rifiuti speciali e pericolosi	€ 51,65 € 206,58	€ 154,90 € 619,75
Art.5	Obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo RSU Rifiuti Speciali	€ 51,65 € 216,58	€ 154,90 € 619,75
Art.6	Obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di vendita. Obbligo dei commercianti di conferire il cartone opportunamente ripiegato.	€ 216,58	€ 619,75
Art.7 Art.8 Art.9	Violazione dell'obbligo , per chi occupa il suolo pubblico , di lasciare detto suolo pulito. I rifiuti provenienti da detta pulizia devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi urbani.	€ 216,58	€ 619,75
Art.10	Obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico.	€ 51,65	€ 154,90
Art.11	Obbligo per i proprietari e conduttori di animali di munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.	€ 216,58	€ 619,75
Art.12	Obbligo per i proprietari di cantieri provvedere alla pulizia delle aree circostanti .	€ 216,58	€ 619,75
Art.13	Obbligo di smaltire i rifiuti inerti in discarica di II categoria o nei punti di raccolta predisposti dall'Ente gestore	€ 216,58	€ 619,75
Art.14	Divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti su area pubblica.	€ 216,58	€ 619,75
Art.15	Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici	€ 216,58	€ 619,75
Art.16	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità (Per ciascun danneggiamento oltre al recupero delle spese di ripristino)	€ 216,58	€ 619,75